

## DATA PROCESSING AGREEMENT

---

TRA

**Fondo Pensioni del personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia** con sede legale in Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 Roma.

di seguito, il “**Committente**”

E

....., con sede legale in ... .., .. - ..... - .....

di seguito, il “**Fornitore**”,

di seguito congiuntamente le “**Parti**” e individualmente la “**Parte**”.

### Premesso che

- Il Committente e il Fornitore, in data \_\_\_\_\_ hanno sottoscritto un contratto di incarico di Responsabile della Funzione Attuariale (di seguito, il “**Contratto**”);
- l'attività oggetto del Contratto implica il trattamento di dati personali di cui il Fondo Pensioni è titolare;
- con il presente accordo (di seguito, “**Data Protection Agreement**” o “**DPA**”) le Parti intendono disciplinare il trattamento dei dati personali effettuato dal Fornitore in qualità di responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito, il “**GDPR**” o il “**Regolamento**”);
- il DPA deve considerarsi parte integrante e sostanziale del Contratto.

\*\*\*

**Tanto premesso, le Parti stipulano e convengono quanto segue**

### Articolo 1. Definizioni

1.1. Le Parti convengono che i termini utilizzati nel presente DPA, ove non altrimenti definiti, abbiano il significato a loro attribuito dal GDPR.

1.2. Le Parti convengono che, ai fini del presente DPA, con le seguenti espressioni si intende:

- “**Autorità**”: ogni autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51 del GDPR;
- “**Dati Personali**”: i dati personali, come definiti dal GDPR, trattati dal Fornitore per conto del Committente, di cui è titolare e rispetto ai quali il Fornitore assume il ruolo di responsabile del Trattamento;

- **“Gruppo BNP Paribas”**: BNP Paribas S.A. e tutte le società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate o partecipate;
- **“Trattamento”**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- **“Personale del Fornitore”**: qualunque soggetto agente sotto l'autorità del Fornitore, autorizzato al trattamento dei Dati Personali e che abbia accesso agli stessi in ragione di qualunque rapporto lavorativo e di collaborazione instaurato con il Fornitore;
- **“Servizi”**: tutti i tipi di servizio svolti dal Fornitore, come definiti nel Contratto;
- **“Subfornitore”**: il soggetto vincolato da un contratto di subappalto con il Fornitore, in forza del quale tratta i Dati Personali.

## **Articolo 2. Condizioni Generali**

2.1. Il Fornitore è stato selezionato dal Committente e ha fornito garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il Trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti degli interessati nell'ambito dello svolgimento dei Servizi.

2.2. Le Parti convengono che, con riferimento al Trattamento dei Dati Personali, il Committente assume il ruolo di titolare del Trattamento e il Fornitore assume il ruolo di responsabile del Trattamento

2.3. Il Committente definisce le caratteristiche del Trattamento oggetto del presente DPA:

- i. **Durata del Trattamento**: la durata del Trattamento è la medesima durata prevista dal Contratto;
- ii. **Natura del Trattamento**: **natura obbligatoria del conferimento dei dati (base giuridica il Contratto)**
- iii. **Finalità del Trattamento**: **gestione amministrativa e contabile**;
- iv. **Tipo di dati interessati dal Trattamento**: **dati personali comuni e dati personali particolari (es. dati sulla salute)**;
- v. **Categorie degli interessati**: **personale del Committente aderente alla forma di previdenza complementare, beneficiari**

## **Articolo 3. Trattamento dei Dati Personali su istruzione documentata del Committente**

3.1. Nello svolgimento dei Servizi, il Fornitore e il Personale del Fornitore:

- i. trattano i Dati Personali soltanto su istruzione documentata del Committente; e

- ii. trasferiscono i Dati Personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale soltanto con il consenso scritto del Committente,

a meno che il Trattamento/il trasferimento sia richiesto dal diritto dell'Unione o dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il Fornitore; in tal caso il Fornitore informa il Committente circa tale obbligo giuridico prima del Trattamento/trasferimento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

3.2. Il Fornitore e il Personale del Fornitore agiscono nel rispetto delle norme del GDPR e delle policy adottate dal Committente, come emendate di tempo in tempo.

3.3. Il Fornitore informa senza ritardo il Committente nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interessi tra:

le istruzioni scritte del Committente (ivi compreso il presente DPA);

le policy del Committente; e

le norme del GDPR o altre norme applicabili.

3.4. Nel caso in cui il Fornitore informi il Committente di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi del precedente comma 3.3. del presente Articolo, le Parti si impegnano a concordare per iscritto gli strumenti per gestire il conflitto.

3.5. Il Fornitore pone in essere il Trattamento dei Dati Personali nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 5, paragrafo 1, del GDPR.

3.6. Il Fornitore assiste il Committente affinché nel Trattamento dei dati quest'ultimo e le altre società del Gruppo eventualmente coinvolte, rispettino gli obblighi sui medesimi incumbenti in forza del GDPR.

3.7. Salvo che sia diversamente previsto dalle Parti con accordo scritto o che il Diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei Dati Personali, tutte le copie dei Dati Personali in possesso o comunque nella disponibilità del Fornitore e/o del Personale del Fornitore saranno cancellati in modo permanente quando il loro Trattamento non sarà più necessario per l'adempimento delle obbligazioni di cui al Contratto.

#### **Articolo 4. Subfornitura**

4.1. A prescindere da ogni diritto del Fornitore di subappaltare i Servizi disciplinati dal Contratto a un soggetto terzo rispetto alle Parti, il Fornitore, per le attività che comportino il Trattamento dei Dati Personali, non ricorre a un Subfornitore senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Committente.

**4.2.** In attuazione dell'Articolo 20.2 del Contratto "Subappalto" con riferimento all'eventuale attività di postalizzazione della corrispondenza

✓ ....

è preventivamente autorizzato dal Committente a svolgere attività che comportino il Trattamento dei Dati Personali, nei termini previsti dal presente DPA e dal GDPR.

4.3. Similari obbligazioni facenti capo al Fornitore in forza del presente DPA sono assunte da ogni Subfornitore in forza di un apposito accordo scritto (di seguito, il "**Contratto di Subfornitura**").

4.3. Il Fornitore rimane pienamente responsabile nei confronti del Committente in relazione all'adempimento da parte di ogni Subfornitore delle obbligazioni di cui ai Contratti di Subfornitura.

4.4. A semplice richiesta del Committente, il Fornitore consegna allo stesso un estratto di ogni Contratto di Subfornitura.

## **Articolo 5. Persone autorizzate al Trattamento**

5.1. Il Fornitore è tenuto a:

- i. adottare ogni misura ragionevole per assicurare l'affidabilità del Personale del Fornitore che avrà accesso ai Dati Personali;
- ii. garantire che il Personale del Fornitore autorizzato al Trattamento dei Dati Personali sia impegnato alla riservatezza o abbia un adeguato obbligo legale di riservatezza, in modo da garantire una protezione uguale o superiore rispetto a quella prevista dal presente DPA;
- iii. fornire al Personale del Fornitore la formazione necessaria e gli aggiornamenti periodici, per garantire che tali risorse siano a conoscenza e rispettino gli obblighi assunti con il presente DPA.

## **Articolo 6. Sicurezza del Trattamento**

6.1. Il Fornitore implementa e mantiene misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato del rischio correlato al Trattamento dei Dati Personali sulla base del presente DPA e per proteggere tali Dati Personali dalla accidentale distruzione, perdita, danno, accesso e/o Trattamento non autorizzati, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del Trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

6.2. Nell'implementare e mantenere le misure di cui al precedente comma 6.1. del presente Articolo, il Fornitore deve:

- i. utilizzare tecniche di pseudonimizzazione e di cifratura dei Dati Personali al fine di proteggere tali Dati Personali, ove ciò risulti appropriato;
- ii. adottare misure appropriate per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di Trattamento dei Dati Personali;
- iii. valutare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei Dati Personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- iv. adottare una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del Trattamento; e
- v. adottare misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare che, siano trattati solo i Dati Personali necessari per ogni specifica finalità del Trattamento e che i Dati Personali non siano resi accessibili a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento di una persona fisica.

6.3. Il Fornitore monitora gli sviluppi tecnologici e delle misure di sicurezza per garantire che le misure implementate di cui al precedente comma 6.1. del presente Articolo siano sempre aggiornate e appropriate, in considerazione della natura dei Dati Personali e dei rischi che possono sorgere circa la loro perdita, distruzione, danno, accesso o Trattamento non autorizzati.

6.4. Il Fornitore attua adeguate policy scritte che assicurino la sua conformità rispetto al GDPR e alle previsioni di cui al presente DPA.

6.5. Il Fornitore assiste il Committente nel garantire il rispetto degli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del Trattamento e delle informazioni a disposizione del Fornitore.

6.6. Il Fornitore notifica al Committente, senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza:

- i. ogni attuale o sospetta perdita, distruzione, danno, accesso o Trattamento non autorizzato dei Dati Personali;
- ii. una violazione delle misure di sicurezza adottate in forza del presente DPA;
- iii. qualsiasi altra violazione della sicurezza dei Dati Personali,

(ciascuno di tali eventi, di seguito, anche “**Violazione dei Dati Personali**”).

6.7. La notifica relativa a Violazione dei Dati Personali include:

- i. la descrizione della natura della violazione dei Dati Personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei Dati Personali in questione;
- ii. il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati del Fornitore o di altro punto di contatto presso cui ottenere informazioni;
- iii. la descrizione delle probabili conseguenze della Violazione dei Dati Personali;
- iv. la descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla Violazione dei Dati Personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

6.8. La notifica relativa alla Violazione dei Dati Personali deve essere effettuata a mezzo pec ai riferimenti indicati nel Contratto.

6.9. In caso di Violazione dei Dati Personali, il Fornitore deve prontamente e a proprie spese:

- i. adottare tutte le misure appropriate per porre rimedio alle cause poste alla base della Violazione dei Dati Personali
- ii. recuperare, riparare o ricostituire (se possibile e, in ogni caso, manualmente o automaticamente se necessario), in misura ragionevole, ogni Dato Personale perso, danneggiato o distrutto;
- iii. a semplice richiesta scritta del Committente, preavvisare gli interessati i cui Dati Personali possono essere stati violati, indipendentemente dal fatto che tale preavviso sia richiesto dal GDPR o dalla normativa di tempo in tempo vigente; e

6.10. Il Fornitore documenta ogni Violazione dei Dati Personali, le sue cause, i suoi effetti e i rimedi adottati per farvi fronte.

## **Articolo 7. Diritti dell'interessato**

7.1. Il Fornitore, tenendo conto della natura del Trattamento, assiste il Committente con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Committente di dare seguito alle richieste di esercizio dei diritti dell'interessato di cui al Capo III del GDPR o comunque previsti dalla normativa vigente.

7.2. Le misure di cui al precedente comma 7.1. del presente Articolo comprendono la garanzia che i sistemi di information technology utilizzati dal Fornitore per la prestazione dei Servizi consentano l'esercizio dei diritti degli interessati in merito alla rettifica, alla cancellazione, alla limitazione del Trattamento, alla portabilità dei Dati Personali ovvero alla cessazione o limitazione del Trattamento nel caso in cui il Committente incarichi il Fornitore di processare tale richiesta.

7.3. Il Fornitore notifica al Committente entro 3 (tre) giorni lavorativi, a decorrere dalla data di ricezione, ogni richiesta allo stesso direttamente pervenuta dagli interessati (di seguito anche le **"Richieste degli Interessati"**).

7.4. In relazione a tutte le Richieste degli Interessati, a fronte di una richiesta scritta del Committente, il Fornitore:

- i. trasmette la Richiesta dell'Interessato al Committente o indica al Committente l'identità dell'interessato, in ogni caso entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla richiesta in tal senso del Committente;
- ii. collabora con il Committente nel rispondere alla Richiesta dell'Interessato, nel rispetto delle norme applicabili ai titolari e ai responsabili del Trattamento dei Dati Personali ai sensi del GDPR.

7.5. Il Fornitore conserva traccia di tutte le Richieste degli Interessati allo stesso direttamente pervenute e, quando d'intesa con il Committente gestisce le Richieste degli Interessati per conto del Committente, tiene traccia e informa il Committente in relazione a tutte le azioni intraprese e al risultato ottenuto con riferimento a ogni specifica Richiesta dell'Interessato.

7.6. Il Fornitore fornisce al Committente la copia di tutti i Dati Personali comunicati nella risposta a ciascuna Richiesta dell'Interessato.

## **Articolo 8. Audit e registro del Trattamento**

8.1. Fatta salva ogni previsione di cui al Contratto, il Fornitore tiene un registro, redatto in forma scritta, delle attività di Trattamento svolte per conto del Committente, sotto la propria responsabilità, contenente in particolare le seguenti informazioni:

- il nome e i dati di contatto del Fornitore e/o degli eventuali Subfornitori;
- le finalità del Trattamento;
- una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di Dati Personali trattati;
- le categorie dei destinatari a cui i Dati Personali sono o saranno comunicati, compresi eventuali destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

- ove applicabile, i trasferimenti di Dati Personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, in caso di trasferimenti di cui all'art. 49, par. 1, comma 2, del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate;
- ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di Dati Personali;
- una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative eventualmente implementate ai sensi del presente DPA.

8.2. Il Fornitore coopera con il Committente e mette a disposizione dello stesso tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto da parte del Committente e delle altre società del Gruppo BNP Paribas eventualmente coinvolte nel Trattamento delle obbligazioni di cui al presente DPA e, in generale, di cui al Regolamento, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal personale del Committente o da un altro soggetto da esso incaricato.

8.3. Il Fornitore e gli eventuali Subfornitori forniscono, su richiesta del Committente e comunque almeno una volta all'anno, copia dei Dati Personali trattati per conto di quest'ultimo, in conformità alle istruzioni ricevute e in modo da consentire a quest'ultimo di adempiere a eventuali obblighi di comunicazione di legge e/o regolamentari. Qualora tale richiesta sia al di fuori di quanto statuito in Contratto come flussi di informazione, verrà considerato quale servizio opzionale e andrà concordato un eventuale compenso tra le Parti.

## **Articolo 9. Responsabilità del Fornitore**

9.1. Salvo quanto disposto dall'articolo 82, comma 2 del GDPR, il Fornitore manleverà e terrà indenne il Committente e le altre società del Gruppo BNP Paribas eventualmente coinvolte nel Trattamento da ogni danno, responsabilità, pretesa o costo derivanti da o conseguenti a qualsiasi (i) azione od omissione del Fornitore che sia difforme o contraria alle legittime istruzioni del Committente e/o (ii) inadempimento delle obbligazioni che il Fornitore, quale responsabile del Trattamento, assume ai sensi del presente DPA e del GDPR.

## **Articolo 10. Responsabile della protezione dei dati e Personale del Fornitore**

10.1. Il Fornitore designa, ove richiesto ai sensi dell'art. 37 del Regolamento, un responsabile della protezione dei dati dotato di adeguata competenza ed esperienza, che è responsabile di supervisionare il rispetto da parte del Fornitore delle obbligazioni di cui al presente DPA.

10.2. Il responsabile della protezione dei dati e il Personale del Fornitore riscontrano con la massima disponibilità e sollecitudine le richieste del Committente in relazione al Trattamento dei Dati Personali.

## **Articolo 11. Acquisizione dei Dati Personali**

11.1. Nella misura in cui il Fornitore acquisisce i Dati Personali e/o sia in contatto con gli interessati per conto del Committente, il Fornitore deve:

- i. richiedere e ottenere la conferma del Committente circa lo specifico contenuto o la specifica forma richiesti ai fini dell'acquisizione dei Dati Personali;

- ii. con riferimento alle indicazioni del Committente di cui al precedente punto (i.), fornire agli interessati le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR, come predisposte dal Committente, nei tempi e nelle forme previste dalle medesime disposizioni;
- iii. conservare e trasmettere al Committente, a sua richiesta, prova del fatto che gli interessati hanno acconsentito all'acquisizione dei Dati Personali, ove ciò risulti necessario.

11.2. Il Fornitore, qualora raccolga Dati Personali o sia in contatto con gli interessati per conto del Committente, adotta adeguate misure tecniche e organizzative per assicurare il rispetto dei requisiti di cui al Capo III del GDPR e, in occasione di ogni contatto con gli interessati, osserva le disposizioni dettate dal GDPR sia nei confronti dei titolari del Trattamento che dei responsabili del Trattamento.

## **Articolo 12. Valutazione di impatto sulla protezione dei Dati Personali**

12.1. Quando il Fornitore ravvisi che un tipo di Trattamento, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del Trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Fornitore, prima di procedere al Trattamento, informa il Committente in merito a tale rischio e fornisce ogni ragionevole informazione in relazione allo stesso.

12.2. Su richiesta del Committente, il Fornitore collabora alla elaborazione di una valutazione di impatto relativa alle operazioni di Trattamento previste sulla protezione dei Dati Personali, supportando il Committente utilizzando metodi di valutazione dei rischi adeguati ai migliori standard di sicurezza utilizzati nella fornitura di servizi di information technology. La valutazione di cui al punto precedente deve contenere almeno:

- i. una descrizione sistematica dei Trattamenti previsti e delle finalità del Trattamento, compreso, ove applicabile, l'interesse legittimo perseguito dal titolare del Trattamento;
- ii. una valutazione della necessità e proporzionalità dei Trattamenti in relazione alle finalità;
- iii. una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati; e
- iv. le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei Dati Personali e dimostrare la conformità al Regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e di qualsiasi soggetto coinvolto.

12.3. Il Fornitore:

- i. comunica ogni variazione del rischio rappresentato dalle operazioni di Trattamento dei Dati Personali per le quali è stata eseguita una valutazione dell'impatto sulla protezione dei Dati Personali;
- ii. su richiesta del Committente, verifica che le operazioni di Trattamento dei Dati Personali per le quali è stata eseguita una valutazione dell'impatto sulla protezione dei Dati Personali siano eseguite in conformità a tale valutazione e fornisce l'esito di tale verifica al Committente.

12.4. Il Fornitore assiste il Committente e gli fornisce tutte le informazioni richieste affinché il Committente possa consultare le Autorità, qualora la valutazione di impatto sulla protezione dei Dati Personali implichi, secondo il Committente, che il Trattamento dei Dati Personali presenti un rischio elevato in assenza di misure adottate per attenuare il rischio. Il Fornitore agisce secondo le indicazioni

delle Autorità, anche se rivolte al Committente, e apporta tutte le modifiche ai Servizi richieste dal Committente all'esito della valutazione di impatto sulla protezione dei dati o delle indicazioni delle Autorità.

### **Articolo 13. Localizzazione geografica dei dati [da completare a cura del Fornitore]**

13.1. Le Parti concordano che i Dati Personali saranno conservati dal Fornitore (o da eventuali Subfornitori), secondo quanto indicato dal Fornitore stesso nella Tabella sotto riportata:

	Data Center principale	Data Center di emergenza	Memorizzazione Dati	Back up Memorizzazione Dati	Archivio	Accelerazione dei flussi/ gestione dei server cache	Struttura di supporto tecnico	Struttura di supporto utenti
Indirizzo completo								
Subfornitori								
Fornitori								
<p><b>Precisare la segregazione dei diritti di accesso tra componenti infrastrutturali, applicativi e dati.</b></p>								
<p>Precisare la natura dei diritti: consultazione, estrazione, etc. e le circostanze di accesso (es. Dati sullo schermo, nell'esecuzione del supporto secondo livello, etc.) gli operatori di previnet hanno diritti di consultazione ed estrazione tramite accesso diretto alle finestre degli applicativi e in seguito ad output procedurali.</p>								

### **Articolo 14. Assicurazione**

14.1. Come statuito in Contratto, le Parti convengono che il Fornitore stipulerà e manterrà la copertura assicurativa con una primaria società di assicurazioni, a copertura di responsabilità derivanti dalla propria attività di service amministrativo da cui potrebbe conseguire una violazione dei Dati Personali.

### **Articolo 15. Risoluzione delle controversie**

15.1. Il presente DPA è retto e disciplinato dalla legge regolatrice del Contratto

15.2. Qualsiasi controversia inerente alle obbligazioni derivanti dal presente DPA viene risolta come indicato nel Contratto all'Articolo 17 – Procedura di risoluzione amichevole dei conflitti

## **Articolo 16. Risoluzione**

16.1. Per ogni violazione degli obblighi di cui al presente DPA si applicano le norme relative alla risoluzione previste dal Contratto.

16.2. Resta inteso che il Committente potrà in ogni caso risolvere in qualsiasi momento il Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, qualora:

il Fornitore sia inadempiente rispetto alle obbligazioni disciplinate dagli Articoli 3 (Trattamento dei Dati Personali su istruzione documentata del Committente), 4 (Subfornitura), 5 (Persone autorizzate al Trattamento), 6 (Sicurezza del Trattamento), 8 (Audit e registro del Trattamento), 9 (Responsabilità del Fornitore) e 11 (Acquisizione dei Dati Personali);

il Fornitore non adempia ai doveri di collaborazione e assistenza verso il Committente ai sensi degli Articoli 7 (Diritti dell'interessato) e 12 (Valutazione di impatto sulla protezione dei Dati Personali);

uno o più impegni assunti o una o più dichiarazioni e garanzie prestate dal Fornitore ai sensi del presente DPA non siano adempiuti o risultino non essere veritiere o corrette;

il Fornitore violi gli obblighi imposti al responsabile del Trattamento dal GDPR e dalla legge dello Stato membro applicabile al Fornitore;

il Fornitore sia dichiarato fallito o sia assoggettato a procedura concorsuale o ad altra procedura equivalente o sia posto in liquidazione.

16.3. Nei casi di cui all'Articolo 16.2, il Committente notificherà una contestazione di inadempimento concedendo almeno 15 giorni per adempiere; decorsi i quali senza che il Fornitore abbia posto rimedio all'inadempimento opererà la risoluzione del Contratto, risultando a tal fine sufficiente una comunicazione scritta, a mezzo di lettera raccomandata A.R., a opera del Committente, nella quale sia manifestata l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'Articolo 16.2.

## **Articolo 17. Varie**

1.7.1. Le Parti convengono che quanto disposto nel presente DPA prevalga, in caso di contrasto, rispetto a quanto disposto dal Contratto.

17.2. Resta inteso che ogni altra disposizione contenuta nel Contratto resta immutata e, pertanto, restano salvi ogni diritto e/o pretesa ivi contenuti.

Roma, li \_\_\_\_\_

Fondo Pensioni del personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia

Roma, li \_\_\_\_\_

(intestazione controparte contraente)